

INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO.

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il **mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020;
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;
- iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

- ✓ non concorre alla formazione del reddito;
- ✓ è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

Alcune considerazioni

Per quanto ai **CO.CO.CO** bisognerà fare un'analisi caso per caso per verificare la sussistenza dei presupposti di esclusione.

Ad esempio:

Co.co.co. socio lavoratore di una società Industria

Poiché il soggetto che percepisce un compenso in relazione al rapporto di CO.CO.CO. non è obbligatoriamente posizionato con altra gestione INPS, in relazione alla partecipazione alla società industria, ha diritto all'indennità ex art. 27 pari ad euro 600,00.

Amministratore non socio della Società

L'attivazione del rapporto di amministratore con riferimento alla data del 23 febbraio 2020 e l'iscrizione alla gestione Separata INPS in relazione a tale incarico consente il riconoscimento del beneficio, sempre che l'amministratore non eserciti attività professionale di appartenenza ad ordini professionali.

Amministratore socio di SRL Industria

L'iscrizione attivata con riferimento al 23 febbraio 2020 alla gestione separata dell'amministratore socio di SRL Industria consente il riconoscimento del beneficio,

in quanto il socio di società industriale non ha obbligo previdenziale in riferimento a tale ultima posizione.

Amministratore socio di SRL commercio/artigiana

In questo caso poiché il socio è obbligato all'iscrizione alla gestione commercio/artigiana non potrà beneficiare dell'indennità.

INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCANTI

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il **mese di marzo di € 600** a favore dei lavoratori autonomi iscritti all' Assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli **artigiani / commercianti** iscritti alla Gestione IVS.

La predetta indennità:

- ✓ non concorre alla formazione del reddito;
- ✓ è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

I dubbi dei soci di società iscritti alla gestione artigiani/commercio

Attualmente è in dubbio il riconoscimento del beneficio a favore dei soci di società obbligati all'iscrizione alle gestioni commercianti e artigiani in quanto, secondo dette interpretazioni, la norma richiede il possesso della partita IVA.

Tuttavia, sembrerebbe che il requisito del possesso della partita IVA non sia esplicitamente richiesto. In tale senso depone anche il messaggio INPS del 20 marzo scorso.

Su questo punto rimaniamo in attesa di chiarimenti.